



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

L'attività di controllo sull'attuazione
delle leggi in Francia

n. 114

11 dicembre 2007

OSSERVATORIO LEGISLATIVO E PARLAMENTARE

<i>Consigliere</i>	Valerio Di Porto (2171)
<i>Documentaristi</i>	Antonella Degano (3612) Alessandro Orciuolo (2272)
<i>Segreteria</i>	Paola Micone (9265) Annamaria Moretto (9409) Flavia Felici (9265)

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

file: OR0075.doc

INDICE

Premessa

L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi in Francia

§ Introduzione.

§ 1. Il controllo sull'attuazione delle leggi presso il Senato

§ 2. Il controllo sull'attuazione delle leggi nell'Assemblea nazionale

§ 3. La funzione di valutazione della legislazione

§ Regolamento dell'Assemblea Nazionale (artt. 36 e 86)

§ Regolamento del Senato (art. 7)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

§ Senato – Servizio Commissioni. Rapporto sul controllo dell'attuazione delle leggi nella sessione parlamentare 2005-2006 (nota di sintesi)

§ CAPIRE: 'La funzione di controllo nell'esperienza parlamentare francese' – Novembre 2002

§ CAPIRE: 'La valutazione delle politiche regionali in Francia' – Gennaio 2006

Premessa

Il presente dossier dà un sintetico quadro dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi in Francia.

L'intento è di fornire – con questo e con analoghi dossier riguardanti altri Paesi – elementi di comparazione utili su un tema di peculiare interesse in una fase storica contrassegnata da una forte e costante stratificazione normativa in numerosi settori dell'ordinamento e, nel contempo, da un'evoluzione nell'esercizio della funzione legislativa.

Sotto il primo profilo, sia in prospettiva comparata, sia, in ambito nazionale, a livello statale e regionale, si registra la necessità di continui interventi di manutenzione normativa, in numerosi settori, volti a correggere ed adeguare al ritmo veloce del cambiamento interventi normativi che peraltro non sempre nascono da una attenta valutazione dei loro effetti sull'ordinamento.

Sotto il secondo aspetto, la legge statale non detiene più, come un tempo, il monopolio quasi assoluto della decisione normativa, ma si inserisce in un contesto multilivello ed in un sistema complesso, concorrendo con altre fonti (diritto comunitario, normativa regionale) e con strumenti di natura pattizia (per esempio, accordi internazionali, intese ed accordi tra Stato, Regioni ed autonomie locali). Diminuisce così il dominio della legge e diminuisce anche la produzione legislativa di matrice parlamentare.

I due fenomeni – manutenzione normativa ed evoluzione della funzione legislativa – stanno determinando in molte Assemblee legislative – all'estero e a livello regionale – un crescente interesse per la fase della valutazione *ex ante* ed *ex post* delle politiche legislative. Infatti, si osserva che tanto più il potere di normazione statale si sposta dal Parlamento all'Esecutivo, tanto più il Parlamento, per non restare progressivamente estraneo alla funzione normativa, ha bisogno di conoscere l'esecuzione data alle norme e l'impatto giuridico-economico-sociale da esse prodotto.

Il presente dossier intende illustrare il caso della Francia, soffermandosi sul controllo sull'attuazione delle leggi nel Parlamento francese. Un documento allegato guarda all'esperienza del Consiglio della Regione di Rhone-Alpes, nel quadro di una sintesi dedicata alla valutazione delle politiche regionali in Francia^[1].

L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi in Francia

Introduzione

Prima di entrare nel merito del controllo sull'attuazione delle leggi nel sistema istituzionale francese, può essere utile richiamare brevemente le sue caratteristiche.

La Costituzione del 1958 (più volte modificata) disegna un sistema semi-presidenziale, nel quale (anche a seguito della revisione operata nel 2003) il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto per cinque anni, nomina il Primo Ministro e, su proposta di quest'ultimo, nomina e revoca gli altri membri del Governo e presiede il Consiglio dei ministri. Il Governo è legato però al Parlamento da un rapporto fiduciario.

Il Parlamento si articola nell'Assemblea Nazionale e nel Senato.

L'Assemblea Nazionale si compone di 577 deputati, eletti per cinque anni a suffragio universale diretto.

Il Senato è composto di 331 senatori^[2], eletti a suffragio indiretto in modo di assicurare la rappresentanza di tutte le collettività territoriali, nonché dei francesi residenti all'estero. I senatori vengono eletti per nove anni dai consiglieri comunali e dipartimentali, e rinnovati per un terzo ogni tre anni.

La Costituzione definisce le materie che la legge è chiamata a regolare, demandando tutte le altre alla potestà regolamentare del Governo.

Il procedimento legislativo si articola tra Aula e Commissioni delle due Camere; i progetti di legge possono essere assegnati alle Commissioni permanenti dei due rami ovvero (più raramente) a Commissioni speciali, istituite allo scopo^[3].

Il sistema delle Commissioni, basato in ciascuna Camera su sei Commissioni permanenti, presenta alcune differenze, desumibili dallo schema seguente.

Assemblea nazionale	Senato
Affari culturali, familiari e sociali	Affari culturali
Affari economici, ambiente e territorio	Affari economici e pianificazione
Affari esteri	Affari esteri, difesa e forze armate
Difesa nazionale e forze armate	Affari sociali
Finanze, economia generale e pianificazione	Finanze, controllo del bilancio e dei conti economici della Nazione
Leggi costituzionali, legislazione e amministrazione generale della Repubblica	Leggi costituzionali, legislazione, suffragio universale, regolamento e amministrazione generale

Nel procedimento legislativo, il Governo esercita una evidente primazia sul Parlamento, a partire dalla fissazione dell'ordine del giorno: l'articolo 48, primo comma, della Costituzione recita infatti: "L'ordine del giorno delle Assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate".

Inoltre, il Governo ha a sua disposizione diversi strumenti procedurali; a titolo esemplificativo:

- può opporre l'irricevibilità nei confronti di proposte o emendamenti che consideri estranei alla materia riservata alla legge o siano contrari ad una delega accordata ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione[4]. In caso di disaccordo tra il Governo ed il Presidente dell'Assemblea interessata, è chiamato a pronunciarsi, nel termine di otto giorni, a richiesta dell'uno o dell'altro, il Consiglio Costituzionale;

- l'emendabilità dei testi in discussione presso le Camere può essere limitata o annullata su semplice richiesta del Governo, il quale ha anche la possibilità, in caso di dissidi tra le due Camere, di provocare una procedura di conciliazione.

Le votazioni riassuntive e la procedura di conciliazione

L'articolo 44 della Costituzione consente al Governo, dopo l'apertura del dibattito in Assemblea, di "opporsi all'esame di qualsiasi emendamento che non sia stato anteriormente sottoposto all'esame della Commissione. Se il Governo lo richiede, l'assemblea si pronuncia mediante un solo voto su tutto o parte dei testi in discussione con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo".

L'articolo 45 dà facoltà al Governo di provocare la riunione di una Commissione mista paritetica in caso di perdurante disaccordo tra le due Camere su un progetto di legge, al fine di proporre un testo sulle norme controverse.

Il testo elaborato dalla Commissione mista può essere sottoposto dal Governo all'approvazione delle due Assemblee. Nessun emendamento è ammissibile senza l'assenso del Governo.

Se la Commissione mista non raggiunge l'accordo di un testo comune o se il testo non è adottato nei modi previsti dal comma precedente, il Governo può, dopo una nuova lettura da parte dell'Assemblea Nazionale e del Senato, richiedere all'Assemblea Nazionale di decidere definitivamente. In tal caso l'Assemblea Nazionale può riprendere sia il testo elaborato dalla Commissione mista, sia l'ultimo testo da essa votato, ed eventualmente modificato da uno o più emendamenti adottati dal Senato.

Entrambe le Camere, sia singolarmente sia di intesa tra di loro, in presenza di un procedimento legislativo volto a privilegiare le esigenze di realizzazione del programma di governo, hanno prestato particolare attenzione alla fase successiva all'approvazione delle leggi, dotandosi di meccanismi e procedure di controllo sulla loro attuazione, che si aggiungono agli ordinari strumenti del sindacato ispettivo.

1. Il controllo sull'attuazione delle leggi presso il Senato

Il controllo sull'attuazione delle leggi è stato previsto presso il Senato francese fin dal 1971, quando l'Ufficio di Presidenza, ritenendo necessario essere informato sull'adozione dei regolamenti attuativi della normativa, ha affidato alle Commissioni permanenti il compito di verificarne l'emanazione nelle materie di loro competenza.

A questa prima verifica di natura prettamente formale, si è poi aggiunta quella riguardante il merito dei regolamenti stessi, ovvero se i testi emanati fossero conformi alla volontà del legislatore.

Questa funzione di verifica è stata attribuita ai Presidenti delle Commissioni permanenti che annualmente, nel mese di ottobre, presentano alla propria Commissione una relazione sull'attuazione delle leggi approvate durante la sessione parlamentare (dal 1° ottobre al 30 settembre). La relazione viene pubblicata sul Bollettino delle Commissioni e resa disponibile anche sul sito Internet del Senato.

La Commissione degli affari economici^[5] ha poi deciso di assegnare a ciascuno dei propri componenti il compito di seguire l'attuazione delle leggi.

Le relazioni elaborate da tutte le Commissioni confluiscono nel Rapporto annuale predisposto dalla Conferenza dei Presidenti in merito all'attuazione di tutta la normativa approvata dalle Commissioni di merito; il Rapporto reca anche una comparazione tra i dati statistici elaborati dal Senato e quelli presentati dal Governo.

Alle sedute della Conferenza dei Presidenti dedicate alla discussione sul Rapporto partecipa anche il Ministro incaricato dei rapporti con il Parlamento che, in rappresentanza del Governo, può rispondere alle osservazioni formulate dalle Commissioni di merito.

Al fine di garantire la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi nel 1985 è stata istituita una banca dati specifica: per ciascun provvedimento approvato dopo il 1981 è stato creato un *dossier* che reca, oltre all'*iter* parlamentare, le misure regolamentari adottate per ciascuna legge e per ciascun articolo.

I dati raccolti costituiscono la base delle statistiche illustrate nei Rapporti riguardanti l'attuazione delle leggi.

Le Commissioni possono anche accordarsi con il Governo per stabilire alcune misure applicative: tale pratica permette non solo di abbreviare l'eventuale ritardo nella pubblicazione di tali misure, ma anche di intervenire sul loro contenuto.

Infine, l'articolo 67 della legge 2004-1343^[6], ha disposto che il Governo debba trasmettere al Parlamento un rapporto sull'attuazione di ciascun provvedimento promulgato dopo il 9 dicembre 2004, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Tale disposizione ha avuto, con riguardo alla sessione parlamentare 2005-2006, un tasso di applicazione appena superiore al 50 per cento: a fronte di 45 leggi approvate nel corso della sessione 2005-2006 che necessitavano di regolamenti attuativi, il Governo ha trasmesso alle Camere, alla data del 30 settembre 2006 (giorno conclusivo della sessione, iniziata il 1° ottobre 2005), 23 rapporti.

L'attuazione delle leggi approvate nella sessione 2005-2006

L'attuazione da parte del Governo delle leggi approvate durante la sessione parlamentare 2005-2006 (dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006) è oggetto del Rapporto presentato dalla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti del Senato[7] nel novembre 2006.

Nel corso di tale sessione sono state approvate dal Parlamento **45** leggi (oltre alle leggi di ratifica di Trattati ed Accordi internazionali): di queste **13** non prevedevano alcuna misura attuativa; **29** sono state parzialmente attuate o non attuate alla data del 30 settembre 2006; **3** sono state completamente attuate.

Il dato significativo è l'aumento, alla data del 30 settembre 2006, del tasso percentuale di attuazione delle leggi, desumibile dai seguenti elementi:

- il tasso di attuazione delle leggi approvate nel corso della sessione 2005-2006 è quasi raddoppiato (dal **16%** del 2004-2005 al **30%** del 2005-2006);
- per la prima volta dopo tre anni, il numero delle leggi parzialmente attuate (che hanno avuto almeno un provvedimento regolamentare di attuazione) ha superato il numero delle leggi rimaste completamente inattuate: **17** contro **12**;
- quasi i due terzi (**20** su **32**) delle leggi che richiedevano regolamenti applicativi hanno avuto – in tutto o in parte – misure attuative (nel 2004-2005 la percentuale di leggi attuate in tutto o in parte si attestava sul **50%**);
- il **tasso medio** di attuazione delle **17** leggi parzialmente attuate nel corso della sessione parlamentare di riferimento è pari al **44%** (nella sessione 2004-2005 era pari al **30%**).

Si è constatato inoltre un miglioramento nell'attuazione delle leggi approvate nel periodo precedente a quello considerato, con una priorità data alle leggi della XII Legislatura.

Peraltro è stato riscontrato che:

- il ritardo nella pubblicazione dei testi regolamentari è aumentato rispetto al periodo 2004-2005: solo il **70%** è stato pubblicato entro sei mesi, contro l'**85%** del periodo 2004-2005[8];
- il seguito regolamentare di 11 leggi votate nel 2005-2006 con dichiarazione d'urgenza, che dovrebbe richiedere un'attuazione in tempi brevi, non ha invece contribuito al miglioramento del tasso percentuale.

2. Il controllo sull'attuazione delle leggi nell'Assemblea nazionale

Presso l'Assemblea nazionale l'attività di controllo è stata introdotta nel 1988, con la nomina, in seno a ciascuna Commissione permanente, di un deputato incaricato di seguire l'emanazione dei regolamenti attuativi delle leggi esaminate in sede referente^[9].

Successivamente, nel 2004, l'Assemblea nazionale ha introdotto nel proprio Regolamento^[10] una nuova disposizione ai sensi della quale il deputato relatore di una proposta di legge, o un altro deputato designato dalla Commissione di merito, presenta alla stessa Commissione un Rapporto sull'attuazione della legge sei mesi dopo la sua entrata in vigore. In questo modo, di norma, il relatore su un progetto di legge non esaurisce il proprio compito con l'approvazione del provvedimento da parte della Camera di appartenenza ma assume una responsabilità anche con riguardo all'attuazione della legge attraverso atti del Governo, per l'adozione dei quali è previsto in via generale un termine di sei mesi.

La funzione di controllo sull'applicazione delle leggi verte non solo sul monitoraggio dei testi regolamentari di attuazione, ma anche sulla "valutazione" delle norme, ovvero sugli effetti – attesi o inattesi – delle disposizioni entrate in vigore. Questo controllo si esercita, nella maggior parte dei casi, in occasione dei disegni o delle proposte di legge volte a riformare il dispositivo all'esame. In sostanza, tale valutazione ha luogo nel momento in cui si procede alla manutenzione normativa di una disposizione.

Sono poi previste disposizioni particolari in merito al controllo che la Commissione finanze^[11] esercita sull'impiego degli stanziamenti iscritti nel bilancio dei dipartimenti ministeriali e sui conti delle imprese pubbliche. A partire dal 1990 la Commissione effettua anche uno studio sistematico sull'applicazione delle disposizioni fiscali contenute nelle leggi finanziarie e pubblica annualmente una relazione su tale argomento.

Il rapporto sull'attuazione della legge relativa alla violenza nelle manifestazioni sportive

Uno dei Rapporti^[12] pubblicati di recente, a cura della *Commission des lois*^[13], riguarda l'applicazione della legge 2006-784 sulla prevenzione degli atti violenti durante le manifestazioni sportive.

Il Rapporto – dopo una breve introduzione sugli obiettivi che la legge si prefigge – analizza le misure previste nei due decreti attuativi, emanati ai sensi degli articoli 3 e 4: in particolare vengono illustrati, anche mediante grafici, gli effetti dissuasivi della violenza che la legge ha "quasi immediatamente" prodotto, le iniziative introdotte ed i problemi ancora irrisolti.

Il relatore ed il correlatore del Rapporto illustrano infine le loro conclusioni e le proposte modificative.

Viene inoltre presentato il resoconto dell'esame in Commissione del Rapporto, una tavola sinottica con l'elenco delle disposizioni delle norme base, delle misure applicative e di una breve sintesi dell'oggetto di queste ultime, oltre all'elenco delle persone audite in Commissione.

3. La funzione di valutazione della legislazione

Nel tempo l'attività di controllo così esercitata dai due rami del Parlamento, limitata alla ricognizione dei dati statistici relativi all'adozione dei regolamenti, è sembrata essere insufficiente, anche in considerazione di un relativo peggioramento della qualità della legislazione e di un ritardo sempre maggiore nell'adozione dei provvedimenti attuativi.

L'Assemblea nazionale ed il Senato hanno così deciso di dotarsi di due specifiche strutture comuni ad entrambi, ovvero:

- **l'Ufficio parlamentare di valutazione delle politiche pubbliche;**
- **l'Ufficio parlamentare di valutazione della legislazione,**

L'**Ufficio parlamentare di valutazione delle politiche pubbliche** è stato istituito con la legge 96-517 del 14 giugno 1996. La sua composizione ed il suo funzionamento coincidevano con quelli dell'Ufficio per la valutazione della legislazione: l'unica differenza consisteva nel fatto che tra i membri di diritto erano compresi i Presidenti delle Commissioni finanze dei due rami del Parlamento. I compiti dell'Ufficio non sono stati ben definiti dalla legge istitutiva e questo ha comportato una ridotta attività che ha determinato la successiva **soppressione dell'Ufficio stesso** (articolo 94 della legge 2000-1352 del 30 dicembre 2000, legge finanziaria 2001).

L'**Ufficio parlamentare di valutazione della legislazione**, istituito con la legge n. 96-516 del 14 giugno 1996^[14], ha il compito – senza pregiudicare le competenze delle Commissioni permanenti - di raccogliere ogni informazione utile e di produrre studi per valutare l'adeguatezza della normativa alle situazioni giuridiche da essa regolamentate; esso ha inoltre il compito di semplificare la legislazione.

L'Ufficio, nonostante sia un organo unico comune alle due Assemblee parlamentari, è composto da due delegazioni costituite, presso ciascun ramo del Parlamento, da un numero uguale di deputati e senatori, e più precisamente da:

- ✓ *sette membri di diritto*: il presidente della *Commission des lois* e da un componente di ciascuna delle sei Commissioni permanenti;
- ✓ *otto membri designati* dai gruppi parlamentari, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale, tenendo conto dell'appartenenza politica dei membri di diritto.

I componenti dell'Assemblea nazionale sono nominati per l'intera legislatura, mentre i senatori vengono nominati ad ogni rinnovo parziale del Senato (ogni tre anni).

La presidenza dell'Ufficio viene affidata, alternativamente e per la durata di un anno, ai presidenti delle *Commissions des lois* dell'Assemblea nazionale e del Senato^[15]. L'Ufficio di Presidenza è formato – oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente di diritto – da quattro Vicepresidenti (due deputati e due senatori) e da due Segretari (un deputato ed un senatore).

La legge istitutiva consente all'Ufficio di attivarsi dietro richiesta:

- ✓ dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna Assemblea parlamentare, su iniziativa propria o di un Presidente di gruppo;

- ✓ delle singole Commissioni speciali o permanenti.

Tutte le richieste di attivazione vengono assegnate a uno o più relatori che possono proporre di:

- ✓ non dare seguito alla richiesta;
- ✓ richiedere una riformulazione della richiesta;
- ✓ istruire la richiesta e predisporre un rapporto.

Ai fini dell'istruttoria del rapporto l'Ufficio, che non ha una propria struttura scientifica di supporto, può avvalersi della collaborazione di esperti esterni; inoltre, può avviare indagini presso le amministrazioni incaricate dell'attuazione della normativa o presso le organizzazioni rappresentative delle categorie o dei cittadini destinatari delle norme in oggetto.

L'Ufficio ha un proprio Regolamento, soggetto all'approvazione delle Assemblee parlamentari, e dispone di una propria dotazione finanziaria a carico in misura paritaria di queste ultime.

Il rapporto conclusivo viene consegnato dall'Ufficio al soggetto che ha attivato la richiesta e, se non vi è opposizione da parte di quest'ultimo, depositato presso le due Camere ai fini della pubblicità.

Dalla data della sua costituzione l'Ufficio ha pubblicato tre Rapporti:

- ✓ *Rapporto del 6 maggio 1999*, sull'esercizio dell'azione civile da parte delle associazioni[\[16\]](#);
- ✓ *Rapporto del 5 dicembre 2001*, sulla normativa in materia di prevenzione e di trattamento delle difficoltà delle imprese[\[17\]](#);
- ✓ *Rapporto del 15 giugno 2006*, sulle Autorità amministrative indipendenti[\[18\]](#).

Il Rapporto sulle autorità amministrative indipendenti

Il *Rapporto sulle Autorità amministrative indipendenti*[\[19\]](#) analizza - dopo il resoconto dell'esame del Rapporto stesso svoltosi presso l'Ufficio parlamentare di valutazione, e dopo una breve introduzione seguita dall'elenco delle Autorità presenti in Francia - l'evoluzione del modello delle Autorità e le problematiche ad esse connesse.

Nel corso dell'esame del Rapporto l'Ufficio parlamentare di valutazione della legislazione ha adottato trenta Raccomandazioni volte a garantire il miglioramento delle condizioni di esercizio dei poteri delle Autorità amministrative indipendenti, a razionalizzarne il regime giuridico e la loro organizzazione, a potenziare le condizioni di attivazione delle Autorità, a rafforzarne l'autonomia garantendo mezzi finanziari adeguati per l'esercizio dei loro compiti.

Ai fini della predisposizione del Rapporto l'Ufficio si è servito del contributo di due gruppi di esperti che hanno predisposto uno studio di carattere generale ed uno studio di diritto comparato.

L'Ufficio ha poi autorizzato la pubblicazione del Rapporto con allegati gli studi redatti dai due gruppi di esperti.

Riferimenti normativi

LOI n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit

La legge n. 1343/2004, all'articolo 67, che si riporta nell'originale francese, ha disposto che, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore di una legge, il Governo presenti al Parlamento un rapporto sulla sua attuazione, che indichi, tra l'altro, i testi regolamentari e le circolari adottate ed i motivi che hanno indotto a non dare attuazione a determinate disposizioni della legge stessa.

Article 67

A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi.

Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en oeuvre de ladite loi, ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs.

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

(NOVEMBRE 2006)

Articolo 36

1 L'Assemblea nomina in seduta pubblica sei commissioni permanenti

2 La loro denominazione e la loro competenza vengono fissate come segue:

3 1° *Commissione degli affari culturali, familiari e sociali :*

4 Insegnamento e ricerca; formazione professionale, promozione sociale ; gioventù e sport; attività culturali; informazione; lavoro e impiego; salute pubblica, famiglia, popolazione; previdenza sociale e aiuto sociale; pensioni civili, militari, di pensione e d'invalidità;

5 2° *Commissioni degli affari economici, dell'ambiente e del territorio :*

6 Agricoltura e pesca; energia e industrie; ricerca tecnica; consumo; commercio interno e estero, dogane; mezzi di comunicazione e turismo; assetto territoriale e urbanistica, infrastrutture e lavori pubblici, case e edilizia; ambiente ;

7 3° *Commissione affari esteri :*

8 Relazioni internazionali: politica estera, cooperazione, trattati e accordi internazionali;

9 4° *Commissione della difesa nazionale e delle forze armate :*

10 Organizzazione generale della difesa; politica di cooperazione e d'assistenza nel campo militare; piani a lungo termine per le forze armate; industrie aeronautiche, spaziale e degli armamenti ; complessi militari e arsenali; campo militare; servizio nazionale e leggi sull'assunzione; personale civile e militare delle forze armate; carabinieri e giustizia militare;

11 5° *Commissione delle finanze, dell'economia generale e del piano :*

12 Conto profitti e perdite delle spese dello Stato; esecuzione del bilancio; moneta e credito; attività finanziarie interne ed esterne; controllo finanziario delle imprese nazionali; demanio statale;

13 6° *Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell'amministrazione generale della Repubblica :*

14 Leggi costituzionali, organiche e elettorali; Regolamento; organizzazione giudiziaria; legislazione civile, amministrativa e penale; petizioni; amministrazione generale dei territori della Repubblica e degli enti locali.

15 Il numero massimo di deputati appartenenti alle commissioni è lo stesso :

16 1° Per la Commissione degli affari culturali, familiari e sociali e la Commissione degli affari economici, dell'ambiente e del territorio vi sono rispettivamente i due ottavi del personale dei membri che compongono l'Assemblea ;

17 2° Per la Commissione degli affari esteri, la Commissione della difesa nazionale e delle forze armate, la Commissione delle finanze, dell'economia generale e della pianificazione e la Commissione delle leggi costituzionali, della legislazione e dell'amministrazione generale della Repubblica sono composte rispettivamente da un ottavo del personale che compone l'Assemblea.

18 Il numero dei rappresentanti ottenuto con tale calcolo viene arrotondato alla cifra immediatamente superiore.

(omissis)

Articolo 86

1 I relatori delle commissioni debbono essere designati e i loro rapporti debbono essere depositati, stampati e distribuiti in tempi tali che l'Assemblea nazionale sia in grado di procedere all'esame dei progetti e proposte conformemente alla Costituzione. I rapporti possono, inoltre essere pubblicati in allegato al resoconto integrale della seduta nel corso della quale sono discussi su decisione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea nazionale.

2 I rapporti presentati su disegni di legge presentati in primo luogo all'Assemblea nazionale o su dei testi trasmessi dal Senato portano all'adozione, al rifiuto o a degli emendamenti. In allegato alle relazioni debbono essere inseriti gli emendamenti presentati alla commissione che essi siano stati trasmessi direttamente alla Presidenza dell'Assemblea o direttamente presentati dagli autori prima della presentazione del rapporto.

3 I rapporti fatti sulle proposte di legge si concludono con un testo riassuntivo.

4 Gli emendamenti presentati in commissione e le modifiche proposte dalla commissione al testo di cui erano state inizialmente adite non sono più ammissibili quando comportano una delle conseguenze definite dall'articolo 40 della Costituzione. L'inammissibilità degli emendamenti viene apprezzata dal presidente della commissione e in caso di

dubbio dal suo ufficio di presidenza. L'inammissibilità delle modifiche proposte dalla commissione viene valutata seguendo la procedura istituita dall'articolo 92.

5 L'autore di una proposta o di un emendamento può prendere parte ai dibattiti della commissione. La partecipazione del Governo è di diritto.

6 I rapporti riguardanti i progetti o una proposta di legge su attività concernenti l'Unione europea includono in allegato gli elementi d'informazione sul diritto europeo applicabile o in corso di elaborazione nonché le posizioni adottate dall'Assemblea attraverso le risoluzioni.

7 I rapporti riguardanti un progetto o una proposta di legge includono in allegato una lista di testi che possono essere abrogati o modificati in occasione dell'esame di questo progetto o di questa proposta.

8 Senza arrecare pregiudizio alla facoltà offerta dal secondo comma dell'articolo 145, dopo sei mesi dall'entrata in vigore di una legge la cui applicazione richiede la pubblicazione di testi di tipo regolamentare, il deputato che ne è stato il relatore o in sua assenza il deputato designato a tale scopo dalla commissione competente, presenta a tale commissione un rapporto sull'applicazione di questa legge. Questo rapporto menziona i testi regolamentari pubblicati e le circolari emanate per l'applicazione della cosiddetta legge, insieme alle disposizioni che non sono state prese in esame nei testi di applicazione necessari. In questo caso, la commissione ascolta il relatore dopo un nuovo lasso di tempo di 6 mesi.

REGOLAMENTO DEL SENATO

(ottobre 2007)

Si riporta di seguito, nell'originale francese, l'articolo 7 del regolamento del Senato, dedicato all'istituzione delle Commissioni permanenti. Come già segnalato nella introduzione, il sistema delle Commissioni permanenti (nel numero di sei, fissato dalla Costituzione) è analogo ma non identico tra i due rami del Parlamento.

Il regolamento del Senato prevede anche l'adeguamento del numero dei componenti di ciascuna Commissione in funzione dell'aumento del numero dei senatori previsto in occasione dei rinnovi parziali del 2004 e del 2007 [\[20\]](#).

Diversamente rispetto all'Assemblea nazionale, dove il numero di componenti delle Commissioni è individuato in misura percentuale rispetto all'Assemblea stessa, al Senato il numero è individuato in misura fissa.

(omissis)

Art. 7

1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

1° la commission des affaires culturelles qui comprend 57 (51) membres ;

2° la commission des affaires économiques et du Plan qui comprend 78 (78) membres ;

3° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées qui comprend 57 (52) membres ;

4° la commission des affaires sociales qui comprend 57 (52) membres ;

5° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation qui comprend 48 (43) membres ;

6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale qui comprend 48 (44) membres.

2. - A titre transitoire, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des sénateurs lors des renouvellements partiels de 2004 et 2007, la composition des commissions permanentes est la suivante :

1° la commission des affaires culturelles comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

2° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

3° la commission des affaires sociales comprend respectivement 54 membres à partir d'octobre 2004 et 56 membres à partir d'octobre 2007 ;

4° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007 ;

5° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale comprend respectivement 45 membres à partir d'octobre 2004 et 47 membres à partir d'octobre 2007.

(omissis)

Documentazione allegata

[1] Si tratta di una delle note informative redatte nell'ambito del progetto CAPIRe, promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. Nato nel 2002, il progetto ha la missione di promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno alle assemblee legislative. Alle attività di CAPIRe partecipano rappresentanti politici e tecnici designati dai Consigli (ormai la quasi totalità) che aderiscono al progetto. Per i materiali pubblicati nel presente dossier e per ulteriori informazioni, si può consultare il sito www.capire.org.

[2] La riforma costituzionale del 2003 (completata da quella del 2007) ha previsto un aumento graduale del numero dei componenti del Senato, che è passato dai 321 membri anteriormente alla riforma ai 331 seggi del rinnovo parziale del 2004, per raggiungere nel 2008 quota 343 e nel 2011 quota 348 seggi.

[3] Presso il Senato, dal 1999 ad oggi sono state istituite 4 Commissioni speciali (2 nella XI e 2 nella XII legislatura); presso l'Assemblea nazionale è stata istituita, nella legislatura in corso, la Commissione speciale incaricata di esaminare il progetto di legge sul dialogo sociale e la continuità del servizio pubblico nei trasporti terrestri di viaggiatori pendolari.

[4] L'articolo 38 della Costituzione recita: "Il Governo può, per l'esecuzione del suo programma, richiedere al Parlamento l'autorizzazione ad emanare con ordinanze, entro un termine limitato, dei provvedimenti che rientrerebbero normalmente nella competenza della legge. Tali ordinanze sono deliberate in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. Esse entrano in vigore con la pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di ratifica non è presentato al Parlamento prima della data fissata dalla legge di autorizzazione. Alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo le ordinanze non possono più essere modificate se non per legge".

[5] *Commission des affaires économiques et du Plan.*

[6] *Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.*

[7] La sintesi del Rapporto è allegata al presente dossier. Il testo completo del Rapporto è disponibile presso l'Osservatorio legislativo e parlamentare del Servizio Studi.

[8] Nel periodo 2005-2006 per l'attuazione delle leggi approvate durante la sessione parlamentare sono state adottate **138 misure applicative** (decreti e regolamenti): il **31%** di esse è stato pubblicato con un ritardo superiore ai sei mesi.

[9] Non è prevista la pubblicazione di alcuna relazione.

[10] Con una risoluzione approvata il 12 febbraio 2004 è stato introdotto, nell'articolo 86 del Regolamento dell'Assemblea nazionale, il comma 8, il quale dispone che "dopo sei mesi dall'entrata in vigore di una legge la cui applicazione richiede la pubblicazione di testi di tipo regolamentare, il deputato che ne è stato il relatore o in sua assenza il deputato designato a tale scopo dalla commissione competente, presenti a tale commissione un rapporto sull'applicazione di questa legge. Questo rapporto menziona i testi regolamentari pubblicati e le circolari emanate per l'applicazione della suddetta legge, insieme alle disposizioni che non sono state prese in esame nei testi di applicazione necessari. In questo caso, la commissione ascolta il relatore dopo un nuovo lasso di tempo di 6 mesi".

[11] *La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan.*

[12] *Rapport d'information n. 396 del 7 novembre 2007.*

Il testo del Rapporto è disponibile presso l'Osservatorio legislativo e parlamentare del Servizio Studi.

[13] Si tratta della Commissione competente per le leggi costituzionali, la legislazione e l'amministrazione generale della Repubblica.

[14] La novella legislativa ha inserito l'articolo 6-*quater* nell'Ordinanza n. 58-1100 del 17 novembre 1958 relativa al funzionamento delle Assemblee parlamentari.

[15] Si denominano brevemente così le due Commissioni competenti, con qualche differenza tra le due Camere, per le questioni istituzionali.

[16] *L'exercice de l'action civile par les associations.*

[17] *La législation applicable en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.*

[18] *Les autorités administratives indépendantes: évaluation d'un objet juridique non identifié.*

[19] Il testo del Rapporto è disponibile presso l'Osservatorio legislativo e parlamentare del Servizio Studi.

[20] Il rinnovo parziale inizialmente previsto per quest'anno e conseguentemente quello successivo, previsto per il 2010 sono rispettivamente slittati al 2008 ed al 2011 in ragione della modifica del calendario elettorale delle elezioni municipali e cantonali.